

AULA 'B'



Oggetto

Pubblico
impiego,
giurisdizione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IRENE TRICOMI	- Presidente -
Dott. CATERINA MAROTTA	- Consigliere -
Dott. DARIO CONTE	- Consigliere -
Dott. GUALTIERO MICHELINI	- Consigliere -
Dott. GUGLIELMO GARRI	- Rel. Consigliere -

R.G.N. 16818/2022

Cron.

Rep.

Ud. 05/03/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16818-2022 proposto da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tutti rappresentati e

2026

difesi dall'avvocato [REDACTED]

1160

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE PER
LA PROVINCIA DI MILANO;

- intimati -



avverso la sentenza n. 1556/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2021 R.G.N. 942/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di condanna del MIUR all'attuazione delle procedure di mobilità professionale c.d. verticale per il passaggio dall'Area B, personale ATA all'Area dirigenziale DSGA Area D), e respinto le ulteriori domande volte a sentire accertare il già menzionato avanzamento di carriera e alla mobilità professionale verticale.

1.1 La Corte distrettuale, in primo luogo, declinava la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di condanna del MIUR all'attuazione delle procedure di mobilità dall'area B all'area D, esulando dalla cognizione del giudice ordinario le azioni volte ad ottenere l'instaurazione tramite appositi provvedimenti amministrativi di procedure selettive finalizzate al passaggio a diversa area funzionale. Precisava che la domanda di condanna di natura contrattuale non poteva che avere riferimento all'attuazione del contratto di lavoro, ma non si estendeva all'applicazione della disciplina contrattuale collettiva, laddove essa implicasse, come nel caso di specie, l'esercizio di poteri autoritativi ed esulanti da quelli tipici del datore di lavoro di diritto privato.

1.2 Nel merito confermava la decisione del Tribunale che aveva escluso il diritto alla progressione con il cosiddetto doppio salto in quanto la stessa era pienamente conforme al quadro normativo delineato dalla contrattazione collettiva.



Ad avviso della Corte tale avanzamento era previsto dall'articolo 12 CCNI del 03/12/2009 in fase di prima applicazione ed in attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area C.

1.3 Richiamava la pronuncia del Consiglio di Stato resa nella controversia amministrativa instaurata dalla sola [REDACTED] che aveva partecipato alla procedura speciale 2009/2011, secondo cui era stato ritenuto irrilevante il fatto che per il profilo professionale al quale appartengono gli appellanti non esista l'area C in quanto comunque questi beneficiano di una mobilità particolarmente favorevole per i dipendenti, per cui legittimamente l'amministrazione aveva ritenuto inapplicabili le regole degli ordinari procedimenti di mobilità ed ha rilevato che i concorsi interni vanno considerati procedimenti eccezionali per cui le relative norme non sono applicabili estensivamente. Precisava inoltre che gli articoli 48 e 49 CCNL 2007 non riguardano l'avanzamento *per saltum*, bensì passaggi da un'area inferiore all'area immediatamente superiore, con conseguente mancanza di appiglio normativo per il richiesto passaggio dalla categoria B alla categoria D.

2. Avverso la sentenza di appello i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. L'Amministrazione è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed in particolare l'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

La Corte di appello avrebbe errato nel declinare la propria giurisdizione, nella misura in cui la presente controversia non avrebbe ad oggetto alcuna posizione di interesse legittimo avendo ad oggetto la lesione di un diritto dei ricorrenti



disciplinato dalle norme contrattuali del comparto scuola le cui norme risultano essere state del tutto disattese dall'amministrazione resistente.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 10 48 e 49 CCNL 2007 art. 4 comma 4 CCNL Comparto scuola, art 12 comma 1 del CCNL del 3/12/2009 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Le norme contrattuali indicate in rubrica riconoscono il diritto dei ricorrenti all'avanzamento di carriera e quindi alla mobilità professionale.

Alcuna procedura interna era stata attuata dalla amministrazione con evidente lesione del diritto dei ricorrenti all'avanzamento di carriera e inadempimento delle norme contrattuali che prevedono con cadenza biennale l'attivazione delle procedure di mobilità professionale c.d. verticale.

Dunque, l'Amministrazione ha continuato ad eludere le norme contrattuali del CCNL Scuola e anziché provvedere alla copertura dei posti vacanti da DSGA mediante l'attivazione con cadenza biennale delle procedure di mobilità ha continuato ad avvalersi della superiore prestazione di lavoro degli assistenti amministrativi.

La Corte di appello pertanto avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento del danno, peraltro, richiesto in via equitativa, e liquidarlo in considerazione della durata per la quale si è protratta la situazione di lesione del suindicato diritto o, in subordine, statuire una condanna generica giustappunto da quantificarsi con separato giudizio in considerazione di tutte le argomentazioni in punto di diritto.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto -art. 91 comma 1 c.p.c. -



condanna alle spese pubblica amministrazione (art. 360 n. 1 ^{Numero sezionale 1160/2026}
punto 3 c.p.c). ^{Numero di raccolta generale 14599/2026}

^{Data pubblicazione 17/05/2026}

Si chiede la riforma della sentenza anche con riferimento alla statuizione relativa alle spese legali per violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. in riferimento alla condanna delle spese di giudizio a favore dell'amministrazione resistente.

Infatti, la condanna alla refusione delle spese avutasi, in assenza di una dettagliata nota spesa, risulta a maggior ragione illegittima ed evidentemente eccessiva rispetto all'esigua attività difensiva svolta dai funzionari del Ministero.

4. Ha carattere prioritario l'esame del primo motivo con cui è posta questione di giurisdizione. Ritiene il Collegio che la stessa debba essere rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte.

Ora, secondo la previsione dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ.: «La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle Sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le Sezioni Unite».

Come già affermato da questa Corte, le Sezioni semplici della Corte di Cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informativi, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (v., Cass., n. 7152 del 2025). Tuttavia, nella specie, non si rinviene specifica pronuncia delle Sezioni Unite.



5. La Corte territoriale ha declinato la propria giurisdizione in ordine alla domanda di condanna del MIUR all'attuazione delle procedure di mobilità dall'Area B all'Area D, esulando la stessa dall'ambito della cognizione del giudice ordinario nella quale rientrano le controversie aventi ad oggetto l'esecuzione del contratto di lavoro tramite l'esercizio di poteri di diritto privato, ma non già le azioni volte ad ottenere l'instaurazione – tramite appositi provvedimenti amministrativi – di procedure selettive finalizzate al passaggio a diversa area funzionale.

5.1. A sostegno del *decisum*, nella sentenza impugnata si richiamano i principi affermati da questa Corte, secondo cui in tema di lavoro pubblico contrattualizzato rientrano nella giurisdizione amministrativa, alla stregua dell'articolo 63 del d.lgs. n.165 del 2001, oltre a quelli preordinati alla costituzione di rapporti di lavoro aperti a candidati esterni i procedimenti concorsuali che realizzando un'innovazione oggettiva del rapporto consentono l'inquadramento in aree funzionali o categorie più elevate. Appartengono alla giurisdizione ordinaria alle controversie attinenti alle procedure riservate ai dipendenti dirette ai passaggi di qualifica nell'ambito della medesima area funzionale classificata dal contratto collettivo applicabile e pertanto comportanti l'esercizio di poteri di diritto privato (Cass., S.U., n. 7171 del 2014, Cass. S.U. n. 26925 del 2008).

5.2. Questa Corte, nell'esaminare il riparto di giurisdizione tra il G.O. e il G.A. in materia di pubblico impiego contrattualizzato ha già avuto modo di affermare (Cass SU 7218 del 2020, che richiama Cass., S.U., n. 29080 del 2018) che l'ambito della giurisdizione amministrativa copre "intero "iter" attinente al reclutamento, dal suo avvio (generalmente coincidente con la determinazione adottata dall'organo competente di ricorrere alla procedura stessa) sino all'approvazione della graduatoria



finale con la proclamazione dei vincitori, la quale pertanto costituisce lo spartiacque del criterio di riparto; all'affermazione dei suddetti principi si è giunti per effetto dell'interpretazione dell'art. 63 cit., comma 4, adottata sulla base dei principi elaborati dalla Corte costituzionale a proposito dell'art. 97 Cost.; in base a tale interpretazione, il lemma "assunzione" (contenuto nel comma 4 cit.) è stato inteso in senso estensivo, così da comprendervi, come si è detto, non solo i concorsi aperti agli esterni (essendo indifferente che vi partecipino anche lavoratori già dipendenti pubblici) ma anche quelli riservati agli interni e finalizzati a "progressioni verticali novative", da identificare e distinguere da quelle meramente orizzontali sulla base delle fonti che le regolano, di volta in volta e che, di contro, al termine "concorsuale" è stato attribuito un significato restrittivo, riferito alle sole procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, cioè alle procedure conformi ai principi indicati nel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3. Tali principi trovano conferma nelle pronunce più recenti (Cass., S.U. , n. 18653 del 2024, n. 2420 del 2024) che affermano che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, ai sensi del comma 4 del citato articolo 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino progressioni



verticali novative e non meramente economiche, oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia d'inquadramento.

5.3. Peraltro, in materia di attività negoziale della Pubblica Amministrazione, è affermato il principio secondo cui "tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell'evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario: conseguentemente, appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" (*ex aliis*, Cass., S.U. n. 2144 del 2018, n. 7219 del 2020).

5.4. I principi sopra richiamati in materia di impiego pubblico privatizzato sono stati affermati con riguardo a fattispecie di non immediata sovrapposizione a quella in esame, che riguarda l'indizione da parte dell'Amministrazione della procedura a regime per il passaggio "*per saltum*" del personale ATA nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" (poi passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari e delle elevate Qualificazioni), ambito in relazione al quale questa Corte, a Sezione semplice, è intervenuta con riguardo alla disciplina transitoria (si v., Cass., Sez. Lav., n. 15210 del 2016, n. 11732 del 2025, n. 1005 del 2026).

5.5. Alla stregua delle sopra esposte argomentazioni, si rimette la controversia al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione



del ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla questione di
giurisdizione di cui in motivazione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite in ordine alla questione di
giurisdizione di cui in motivazione.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Sezione
Lavoro del 5 marzo 2026.

La Presidente
Irene Tricomi

